

363

n. 1935/12 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA  
I Sezione civile

SENT. N.	363/13
DEP. MINUTA	112/12
N.	1935/12 R.G.
DEPOSITATA IL	2 FEB 2013
N.	SOP
N.	323
OGGETTO	SPOS. 2. di
DECR.	di OM. LA. 642
DEL CR. ORD.	PREV.

Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei sigg.  
Magistrati:

Dr. Liana Zoso

Presidente

Dr. Guido Federico

Consigliere rel.

Dr. Guido Santoro

Consigliere

Nel ricorso in riassunzione ex art. 392 cpc del reclamo ex  
art. 183 l.f. proposto [redacted] rappresentata  
e difesa dall' [redacted] domiciliataria ex  
lege

nei confronti di

[redacted] concordato preventivo, in persona del  
legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.

[redacted] del foro di Venezia,

Fallimento Socie

con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo, in  
Venezia [REDACTED]

nonché

[REDACTED] (pa), rappresentata e  
difesa dall' [REDACTED] del foro di Padova, con  
domicilio eletto presso lo studio de [REDACTED] in  
Venezia-Mestre [REDACTED]

**Commissario Giudiziale del concordato Preventivo**

[REDACTED]

Contumace

avverso il decreto di omologazione del **Concordato**  
**Preventivo della** [REDACTED]

Ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Su ricorso depositato il 31.10.2008, il Tribunale di Padova, con decreto del 20.11.2008,  
ammetteva la [REDACTED] alla Procedura di Concordato preventivo.

Successivamente sopraggiungeva la revoca del finanziamento del Ministero  
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca che aggravava in misura rilevante il  
fabbisogno concordatario, con conseguente non fattibilità della proposta come  
originariamente formulata.

Tecnomic depositava pertanto, il 3.2.2009, istanza integrativa della proposta organaria,  
con cui destinava il suo patrimonio mobiliare al soddisfacimento integrale delle spese di

procedura, di assistenza professionale e dei costi prededucibili nonché al pagamento dei crediti privilegiati secondo l'ordine legale e quindi con soddisfazione integrale dei crediti ex art.2751 bis c.c. ed attribuzione di tutto il patrimonio residuo sociale disponibile, pari a 252.009,17 € , al Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

██████████ socia della ricorrente, inoltre, metteva a disposizione dei residui creditori della società l'importo di 714.266,00 €, derivante dal prezzo di vendita dell'immobile di sua proprietà.

La nuova proposta prevedeva dunque:

- il pagamento integrale delle spese di procedura, di assistenza professionale e dei costi prededucibili;
- il pagamento integrale di tutti i creditori privilegiati ex art.2751 bis c.c. ed il pagamento parziale del credito privilegiato del Ministero dell'Istruzione per il 30,55%;
- l'assegnazione dell'apporto di 1/3 agli altri creditori divisi in 6 classi e cioè:
  - a) 46% ai fornitori con crediti inferiori a 10.000,00 €;
  - b) 43% ai fornitori con crediti superiori a 10.000,00 €;
  - c) 41% agli istituti bancari;
  - d) 5% ai creditori incapienti diversi dall'Erario;
  - e) 8% ai crediti dell'Erario e degli altri enti pubblici;
  - f) nulla ai creditori postergati.

Raggiunte le prescritte maggioranze e fissata l'udienza per l'omologa, il Commissario Giudiziale, costituitosi, esprimeva parere favorevole, mentre ██████████ ed

██████████ i opponevano all'omologazione del concordato preventivo.

Il Tribunale di Padova con decreto depositato il 3.11.2009 respingeva le opposizioni ed omologava il concordato preventivo.

Avverso tale decreto [redacted] ed [redacted] proponevano reclamo ex art. 183 l.f. lamentando:

- a) la violazione o falsa applicazione dell'art.182-ter l.f e ciò in quanto non sarebbe possibile pervenire ad una soddisfazione parziale dell'obbligazione tributaria al di fuori della specifica disciplina di cui all'art.182 ter l.f.;
- b) la sottrazione dell'apporto finanziario del terzo alla regole che disciplinano l'ordine dei privilegi, poiché il trattamento stabilito per ciascuna classe non avrebbe comunque potuto alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

La Corte d'appello di Venezia con decreto depositato il 15.7.2010 respingeva entrambi i reclami.

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso per cassazione [redacted] ed [redacted] riproponendo le medesime censure già sollevate in sede di opposizione e di reclamo avverso il decreto di omologa.

La Corte di Cassazione con la sentenza n.9373/12 depositata l'8 giugno 2012 ha ritenuto fondato ( nei limiti indicati in motivazione ) il secondo motivo del reclamo principale ed il primo motivo del ricorso incidentale, mentre ha respinto l'altro motivo di reclamo.

Cassava pertanto il decreto del 15.7.2010 e rinviava la causa alla Corte d'Appello di Venezia.

La Corte di cassazione nella pronunzia di annullamento con rinvio affermava il seguente principio di diritto:

“Ai fini dell’ammissibilità della proposta di concordato preventivo, l’art.160 comma II l.f., dev’essere interpretato nel senso che l’apporto del terzo si sottrae al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati solo allorchè risulti neutrale rispetto allo stato patrimoniale della società, non comportando né un incremento dell’attivo patrimoniale della società debitrice, sul quale i crediti privilegiati dovrebbero in ogni caso essere collocati secondo il loro grado, né un aggravio del passivo delle medesima, con il riconoscimento di ragioni di credito a favore del terzo, indipendentemente dalla circostanza che tale credito sia postergato o no.”

A seguito di rituale riassunzione del [redacted] la procedura di concordato preventivo del [redacted] è nuovamente tornata all’esame della Corte d’Appello di Venezia.

Premesso che nella fattispecie in esame è stato in via definitiva respinto il motivo di reclamo relativo alla non obbligatorietà della transazione fiscale, sulla base del principio di diritto affermato ex. art. 384 cpc dalla S.C. questo giudice di rinvio deve accertare se l’intervento del terzo abbia o meno comportato una variazione dello stato patrimoniale della debitrice, sia avuto riguardo all’attivo – giacchè in tal caso i creditori non potrebbero essere privati dei diritti che in base alla legge essi vantano sul patrimonio del debitore – che al passivo, mediante la creazione di poste passive per il rimborso del finanziamento, sia pure postergato e con esclusione del voto.

Solo in caso di accertata neutralità del finanziamento, infatti, l’apporto del terzo potrebbe essere utilizzato per pagare i debiti della debitrice, senza sottostare alle regole del concorso.

Orbene nella fattispecie in esame, sulla base della documentazione prodotta deve ritenersi sussistente la neutralità del finanziamento del terzo.

Ed invero già nell'originario ricorso per concordato preventivo, depositato il 30.10.2008, l'apporto del terzo, costituito dal corrispettivo della vendita di un immobile di proprietà del [redacted] risulta distinto dalle Attività sociali e non compare tra le poste dell'attivo del [redacted] legate al ricorso.

Il relativo debito da rimborso, del pari, non è stato appostato tra le passività della procedura, neppure tra i debiti postergati.

Nell'istanza integrativa depositata dal [redacted] il 3 febbraio 2009 le risorse finanziarie messe a disposizione dai soci [redacted] snc risultano attribuite alla procedura e non anche conferite alla società: non risulta quindi alcun incremento di attivo patrimoniale della debitrice, ma la diretta attribuzione delle risorse finanziarie della Oscar alla procedura.

Ciò si evince in modo inequivoco dalla proposta, nella sua versione definitiva: in essa vengono indicate separatamente le Attività sociali dalle Attività messe a disposizione dei chirografi, costituite appunto dalla somma di 714.266,00 €.

Del pari nell'analitica indicazione delle passività non risulta inserito alcun credito da rimborso del socio [redacted].

La dazione della somma del terzo alla procedura senza incremento patrimoniale della debitrice risulta altresì dalla Relazione sulla veridicità dei dati aziendali e fattibilità del Piano, in cui il professionista incaricato ha attestato che il ricavato dalla vendita dell'immobile è stato messo a disposizione della procedura al fine della distribuzione ai creditori.

Anche nella Relazione ex art.160 comma 2 l.f. redatta dal [redacted] il valore dell'immobile non risulta inserito tra gli elementi dell'Attivo del [redacted].

Il finanziamento erogato da [redacted] oltre non risulta tra i debiti della [redacted] onde non appare configurabile alcun aggravio del passivo della società.

Nella Relazione ex art.172 l.f. infine il commissario giudiziale distingue il finanziamento di [redacted] qualificato come "ulteriori somme messe a disposizione della procedura" da parte di terzi dall'Attivo della società.

All'esito degli accertamenti richiesti dalla pronuncia ex art.384 cpc della Suprema Corte il finanziamento di [redacted] dunque qualificato come *neutrale*, in quanto non risulta aver comportato né un incremento patrimoniale, né un aggravio del passivo della società proponente.

Tale apporto si sottrae dunque al divieto di alterazione della graduazione dei crediti privilegiati con conseguente ammissibilità della proposta di concordato.

Considerata la peculiarità e novità delle questioni trattate, giusti motivi sussistono per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite dell'intero procedimento.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando sul reclamo ex artt.183 l.f. e 392 cpc, a seguito di annullamento con rinvio ex art.384 cpc del decreto della Corte d'Appello di Venezia, proposto da [redacted] ed [redacted] srl avverso il decreto del Tribunale di Padova 3.11.2009 che ha omologato il concordato preventivo di [redacted] così dispone:

Respinge il reclamo.

Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 22 novembre 2012.

L'Estensore  
Dot. Guido Federico

Il Presidente  
dott. Liana Zoso

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Carla Greco

DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
Venezia

25 FEB 2013



IL CANCELLIERE  
Dot.ssa Carla Greco

DATO AVVISO  
TELEFONICO  
Ogg: 25 FEB. 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Carla Greco

Atto per il quale non vi è bisogno di chiedere  
la registrazione ai sensi dell'art. 5 della  
tabella allegata al D.P.R. 29.04.1998 n. 131  
Venezia, 06.03.2013

Fallimentare SOG. TA.IT

